

Codice A1815A

D.D. 23 ottobre 2015, n. 2753

Pratica VCCB44 - Demanio idrico fluviale - Comune di ALAGNA VALSESIA - Concessione demaniale breve per la realizzazione di un guado temporaneo e asportabile nel letto del Fiume Sesia, in Località Wold, a servizio degli impianti sciistici esistenti in sponda sinistra.

In data 16/09/2015 (a nostro protocollo n. 47567/A18.15A del 21/09/2015) il Comune di Alagna Valsesia (VC), con sede in Frazione Centro n. 1 - Codice Fiscale n. 82000010023 - ha presentato la domanda di nulla osta idraulico e di concessione demaniale breve, per la posa in opera di un guado temporaneo e asportabile nel letto del Fiume Sesia, in Località Wold, a servizio degli impianti sciistici esistenti in sponda sinistra.

In data 19/10/2015 con Determina Dirigenziale n. 2655 (pratica n. 2531), il progetto del guado ha ottenuto l'autorizzazione idraulica, rilasciata dalla Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale.

La costruzione del guado, da realizzarsi secondo le prescrizioni impartite dalla Determina Dirigenziale n. 2655 del 19/10/2015 e come indicato dalle tavole progettuali e nella Relazione Idrologico Idraulica - presentate a corredo della domanda ed allegate al presente atto come parte integrante e sostanziale - è temporanea, limitata alla sola stagione sciistica, ed il guado è autorizzato dal 15/11/2015 fino al 30/04/2016 e dopo tale data sarà rimosso, ed i luoghi ripristinati a regola d'arte

IL DIRIGENTE

Vista l'autorizzazione idraulica rilasciata con Determina Dirigenziale n. 2655 (pratica n. 2531) del 19/10/2015 dalla Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, che si allega alla presente Determinazione Dirigenziale, come parte integrante e sostanziale;

Visto l'articolo 7 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, che esenta gli Enti Locali dal pagamento delle spese d'istruttoria;

Vista la "Tabella canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche", Tabella A, allegata alla L.R. n. 17/2013, che esenta gli Enti Locali dal pagamento del canone dovuto per i guadi;

Visto il comma 4 dell'articolo 8 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, che prevede che per le concessioni richieste dagli Enti Locali non si dia luogo alle Pubblicazioni di rito;

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

visto l'art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008;

visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;

visto l'art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000;

vista la Legge Regionale n. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011

determina

di autorizzare il Comune di Alagna Valsesia (VC), con sede in Frazione Centro n. 1 - Codice Fiscale n. 82000010023 - all'occupazione dell'area demaniale richiesta, per la posa in opera di un guado temporaneo e asportabile nel letto del Fiume Sesia, in Località Wold, a servizio degli impianti sciistici esistenti in sponda sinistra.

L'opera sarà realizzata così come riportato sulle tavole grafiche allegate a corredo dell'istanza di autorizzazione idraulica rilasciata con Determina Dirigenziale n. 2655 (pratica n. 2531) del 19/10/2015 dalla Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, che si allega alla presente Determinazione Dirigenziale, come parte integrante e sostanziale;

il concessionario ai sensi della legge regionale n. 12/2004 e del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 non è tenuto al pagamento di nessuna cauzione e di nessun canone;

l'occupazione dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui al provvedimento di autorizzazione idraulica, citato in premessa, ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale. In particolare il Comune di Alagna Valsesia durante lo svolgimento dei lavori e durante l'uso del guado, dovrà garantire, sotto la propria responsabilità civile e penale, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

il Comune di Alagna Valsesia durante l'uso del guado, per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità, dovrà adottare tutte le prescrizioni contenute nella Determina Dirigenziale n. 2655 (pratica n. 2531) del 19/10/2015 dalla Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, che si allega alla presente Determinazione Dirigenziale, come parte integrante e sostanziale;

il Comune di Alagna Valsesia comunicherà per iscritto (via mail o fax) al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli il giorno preciso della posa in opera e quello della rimozione del guado dall'alveo del Fiume Sesia ed il ripristino dei luoghi.

La concessione demaniale breve è accordata, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale dell'Ente autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale e i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della concessione stessa.

L'amministrazione concedente si riserva la facoltà, per motivi di variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o perché le opere siano giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del Fiume Sesia, di revocare in qualsiasi momento la concessione demaniale breve ai sensi dell'articolo 16 del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio delle attività, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori di costruzione e d'esercizio dei guadi provvisori a partire dal 15/11/2015 fino al giorno 30/04/2016.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010, dell'art. 23, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 33/2013.

Il Dirigente
Roberto Crivelli